



**Tribunale di Ravenna**  
**Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti**  
V.le G. Falcone 67 – Tel. 0544/511872  
Mail: [daniele.ferlini@giustizia.it](mailto:daniele.ferlini@giustizia.it)  
PEC: [unep.tribunale.ravenna@giustiziacerit.it](mailto:unep.tribunale.ravenna@giustiziacerit.it)  
PEO: [unep.tribunale.ravenna@giustizia.it](mailto:unep.tribunale.ravenna@giustizia.it)  
Prot.: [unep.tribunale.ravenna@giustiziacerit.it](mailto:unep.tribunale.ravenna@giustiziacerit.it)  
[www.tribunalediravenna.it](http://www.tribunalediravenna.it)

UFFICIO DIRIGENZA

### **Istanza indagini patrimoniali art 492-bis cpc- Riforma Cartabia.**

Il sottoscritto Dr. Daniele Ferlini, in qualità di Funzionario Dirigente l'Unep di Ravenna,

#### **CONSIDERATO CHE**

- la lett. *b)* del comma 12 dell'art. 1 l. delega 206/2021 demandava al Governo di «*prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis*», sì da evitare «*il paradosso di una perdita di efficacia del precetto indipendente dalla condotta inerte del creditore*», come si legge nella Relazione illustrativa;
- il d.lgs. 149/2022, attuando la delega 206/2021, ha diversificato riformando la disciplina di cui all'**art. 492-bis c.p.c.** – e, conseguentemente, quella di cui all'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesta che le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto alle banche dati non sono funzionanti – **a seconda che l'istanza per le ricerche telematiche venga presentata dopo la notifica del precetto** (e dopo il decorso del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 482 c.p.c.) **oppure prima di tale momento**;
- nella **prima ipotesi**, è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, in quanto tale attività – si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 – implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'**ufficiale giudiziario** già svolge prima di procedere al pignoramento. Peraltro, l'ufficiale giudiziario ha già il potere di ricercare i beni del debitore, come prevedono l'art. 492, commi 4, 5 e 7, c.p.c., nonché l'art. 513 c.p.c. Tale soppressione, quando il sistema delineato dall'art. 492-*bis* c.p.c. sarà effettivamente praticabile, ridurrà notevolmente – nota la Relazione illustrativa – il carico dei Presidenti delle sezioni esecuzioni dei tribunali, dato che l'elevato numero delle richieste di autorizzazione;

- secondo la nuova disciplina delineata dall'art. 492-*bis* c.p.c., **notificato il precetto e decorso il termine dilatorio di dieci giorni dal perfezionarsi della notifica**, prevede che, su istanza del creditore, l'**ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per gli enti) la sede**, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, proceda alla **ricerca con modalità telematiche** dei beni da pignorare;
- nella **seconda ipotesi**, allorché la richiesta di ricerca telematica **preceda la notifica del precetto** o quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 482 c.p.c., è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'**autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale**, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza;
- **il termine di efficacia del precetto** di cui **all'art. 481, comma 1, c.p.c.** (novanta giorni, non soggetti a sospensione feriale) **rimane sospeso ipso iure dalla proposizione dell'istanza**, tanto nel caso in cui sia presentata all'ufficiale giudiziario ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 492-*bis* c.p.c., quanto nel caso in cui sia stata formulata al Presidente del Tribunale ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 492-*bis* c.p.c., ovviamente a precetto già notificato e fintanto che non sia funzionante il sistema di accesso alle banche dati operata direttamente dall'ufficiale giudiziario;
- la sospensione *ipso iure* del termine opera **per tutta la durata del subprocedimento di cui all'art. 492-*bis* c.p.c.**, fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza presentata al Presidente del Tribunale oppure fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso art. 492-*bis* c.p.c., contenente le risultanze dell'accesso effettuato dall'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali;
- la comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario, prevista *ex novo* nell'anzidetto quarto comma, è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso. Inoltre, per evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617, comma 2, c.p.c.* con riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un **ultimo comma all'art. 492-*bis* c.p.c.**, nel quale è previsto che, al fine di verificare il rispetto del termine di novanta giorni dalla notifica del precetto, previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione di tale termine per effetto delle ricerche telematiche, **con la nota d'iscrizione a ruolo** depositi, con le stesse modalità e nei medesimi termini di questa, **l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale**, quando è prevista, nonché la comunicazione del **verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario** alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali, oppure la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei

- presupposti dell'istanza o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza;
- in conseguenza delle modifiche apportate e sempre con le medesime finalità appena evidenziate, è stato introdotto anche un nuovo **ultimo comma** all'**art. 492 c.p.c.**, nel quale si prevede che, nell'ipotesi di cui all'art. 492-bis c.p.c., **l'atto o il verbale di pignoramento debba contenere** l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, e la data di comunicazione del processo verbale con le risultanze dell'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati dell'anagrafe finanziaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali di cui allo stesso art. 492-bis, comma 4, c.p.c., oppure la data della comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 492-bis, comma 3, c.p.c., anche in tal caso allo scopo di evitare che il debitore, ignaro della sospensione del termine di efficacia del precetto, proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., sostenendo l'intervenuta perenzione del precetto;
  - il **comma 3** dell'art. **492-bis** c.p.c., prevede che *".... L'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti."*
  - dall'anno 2014 (entrata in vigore della normativa relativa alle indagini tributarie telematiche D.L. 132/14) l'accesso mediante collegamento telematico diretto non è mai stato autorizzato agli Unep per cui in applicazione dell'art. 155-quinquies (vecchia formulazione) il creditore, previa autorizzazione a norma dell'art. 492-bis, comma 1, c.p.c. (vecchia formulazione) otteneva le informazioni mediante invio di Pec all'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti;
  - il novellato art. **155-quinquies, comma 1, disp. att. c.p.c.** prevede: *"Se è proposta istanza ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo (492-bis) e q quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddetta banche dati non è attuabile."*;
  - al successivo **comma 2**, l'istante può ottenere le informazioni dalle banche dati con l'attestazione di impossibilità dell'ufficiale giudiziario o con il provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale;
  - è evidente l'importanza giuridica dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario prevista dal comma 1 dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. in termini di decorrenza e sospensione

dei termini di efficacia del precetto e di redazione atto di pignoramento, per cui per ogni istanza di accesso alle banche dati deve essere redatto un provvedimento da parte dell'Unep al caso concreto;

- ogni istanza/richiesta di un atto con effetti giuridici che perviene all'Unep dovrà essere registrata così come previsti dall'Ordinamento (d.p.r. 1229/59) e dal T.U. Spese di Giustizia (d.p.r. 115/02) nel relativo registro cronologico e conseguentemente percepiti i diritti, se previsti, in materia;
- la riforma prevede infine che il deposito di atti/provvedimento/documenti all'Unep può avvenire anche con modalità telematiche da parte del difensore, del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore con le modalità di attestazione di conformità previste dagli artt. 196-decies e 196-undecies disp. att. cpc.;

Quanto sopra considerato,

#### **SI COMUNICA CHE**

con decorrenza **1 marzo 2023**, le istanze di ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c. dovranno pervenire esclusivamente in formato digitale all'indirizzo PEC:

[unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it](mailto:unep.tribunale.ravenna@giustiziacert.it)

L'Istanza inviata dovrà contenere i dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c., nonché di copia conforme all'originale (attestati dall'Avvocato) del titolo e del precetto notificati ed essere corredata della ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario della somma di **€ 6,71** sul conto corrente **IT11K0854213108000000156047**, acceso sull'Istituto di credito **La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, Soc. Coop., Agenzia n. 42**, salvo l'esenzione per materia prevista per le esecuzioni (materie: lavoro, famiglia e gratuito patrocinio).

L'istanza dovrà essere registrata al registro cronologico modello C/3 (se a pagamento) o C/1 (se esente) in base all'ordine di arrivo.

La risposta, previa verifica dei presupposti, dovrà riportare la data di invio e il numero del registro cronologico e, sottoscritta digitalmente, verrà emessa dal Dirigente Unep o, eventualmente in base alla necessità, da altro Funzionario Unep allo scopo delegato e inviata all'indirizzo mail o PEC dichiarati dall'Avvocato.

L'istanza, la documentazione ricevuta e la risposta saranno conservati in formato digitale.

Ravenna 1/3/2023.

Il Funzionario Unep Dirigente